

OGGETTO: Domanda per iscrizione negli elenchi dei GIUDICI POPOLARI.-

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a CAPONAGO (Mb) in Via _____ n. _____

C.F. _____ - numero telefonico _____

essendo in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificata dalle Leggi 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441,

C H I E D E

di essere iscritto/a nell' **Elenco Comunale dei GIUDICI POPOLARI** di:

CORTE D'ASSISE

CORTE D'ASSISE D'APPELLO

A tale fine dichiara sotto la sua responsabilità:

- di essere in possesso del titolo di studio di _____
conseguito il _____ presso _____
(di cui si allega copia);
- che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare, previste dall'art. 12 della Legge sopracitata

Caponago, _____

Il/la richiedente

ALLEGRO FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'.

Ai sensi del D.Lgs 10/08/2018 n. 101, che adegua il D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno trattati, anche mediante sistemi automatizzati, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente istanza viene resa.

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura, è il Comune di Caponago nella persona del Sindaco Pro-tempore.

Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche

Art. 9 Corti d'Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 Corti d'Assise d'Appello

I giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.